Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 4

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 5 gennaio 1962 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA — TEL. 841-089 848-184 841-737 886-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1961

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 20 dicembre 1961, n. **1370.**

Riduzione dei canoni di affitto dei fondi rustici coltivati a tabacco, e danneggiati dalla peronospora tabacina nella campagna agraria 1960-61.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nelle Provincie nelle quali la coltivazione del tabacco sia stata danneggiata da infestazione parassitaria di peronospora tabacina nell'annata agraria 1960-61, i canoni di affitto in natura o in denaro dei fondi rustici coltivati a tabacco sono ridotti, per la stessa annata agraria, di una percentuale compresa nei limiti minimo e massimo stabiliti dalle Commissioni tecniche provinciali di cui all'articolo 2 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, sulla base della entità dei danni verificatisi.

Le Commissioni tecniche provinciali dovranno emettere le loro determinazioni entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Nel caso che nel fondo siano praticate anche altre colture, le suddette percentuali di riduzione si applicano alla quota di canone riferibile alla superficie coltivata a tabacco, con detrazione dal canone globale.

E' considerata annata agraria 1960-61 anche quella che abbia avuto inizio fra il 1° gennaio e il 1° marzo 1961, quando il contratto agrario decorra da tale data per consuetudine locale.

E' fatto salvo il diritto dell'affittuario alla riduzione prevista dagli articoli 1635 e 1636 del Codice civile nel caso che questa risulti maggiore di quella determinata ai sensi dei precedenti commi.

L'affittuario può ripetere, entro un anno dalla cessazione del contratto, la differenza tra il canone eventualmente corrisposto e quello dovuto a norma del presente articolo.

Art. 2.

In mancanza di accordo delle parti sulla misura della riduzione, la Sezione specializzata per le controversie relative ai rapporti di affitto di cui all'articolo 5 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, determina tale misura entro i limiti di cui al precedente articolo, sulla base delle particolari condizioni relative a ciascun fondo.

La Sezione stessa, ove l'affittuario, in dipendenza degli eventi di cui all'articolo 1, si trovi nell'impossibilità di pagare il canone dovuto, ancorchè ridotto, può disporre il differimento del pagamento del canone stesso in non più di 5 rate semestrali, quando l'ammontare del canone, dopo la riduzione, non superi le lire 300.000 annue.

Art. 3.

Sono nulli di pieno diritto gli accordi che siano in contrasto con le disposizioni della presente legge.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — TRABUCCHI — GONELLA — RUMOR

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

LEGGE 21 dicembre 1961, n. **1371.**

Contributi di carattere straordinario a favore dei danneggiati dalla peronospora tabacina.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 3 miliardi da iscriversi nel bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio 1961-62, per la corresponsione di contributi di carattere straordinario a favore dei coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti singoli e associati, nonchè di piccoli tabacchicoltori in condizioni economiche particolarmente disagiate, che nell'annata agraria 1960-1961, abbiano subìto gravi danni in conseguenza di attachi da peronospora tabacina.

I contributi saranno erogati dal Ministero dell'interno attraverso i propri organi periferici, sentite le Direzioni compartimentali coltivazione tabacchi della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competenti per territorio.

Art. 2.

E' autorizzata la spesa di lire 2 miliardi e 500 milioni da iscriversi nel bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio 1961-62 e da versarsi all'I.N.P.S. per la concessione, in deroga alle norme vigenti, di un sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori che sono rimasti o rimarranno disoccupati in conseguenza dei danni subìti da attacchi di peronospora tabacina nella misura, per la durata e con le modalità di cui all'articolo seguente.

Art. 3.

Il sussidio straordinario di cui sopra è disposto con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale per un periodo massimo di 180 giorni e minimo di 60 giorni per le lavoratrici e di lavoratori addetti alla lavorazione industriale della foglia di tabacco, e per un periodo massimo di 45 giorni e minimo di 30 giorni per i lavoratori agricoli iscritti negli elenchi anagrafici dipendenti da aziende agricole a coltura tabacchicola.

La durata di cui sopra è stabilita con decreto per ogni singola Provincia in rapporto ai danni subiti.

La misura giornaliera del sussidio è di lire 400, maggiorata di lire 100 per ogni persona a carico secondo le norme che disciplinano il sussidio ordinario e straordinario di disoccupazione.

Il sussidio compete ai lavoratori di cui al primo comma del presente articolo che abbiano prestato attività lavorativa retribuita nell'ultimo biennio.

Art. 4.

Ai fini del diritto alle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria e per l'assistenza mutualistica di cui al decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, modificato dal decreto del Capo provvisorio dello Stato 9 settembre 1947, n. 981, i periodi di disoccupazione di cui all'articolo 2 della presente legge sono assimilati a periodi di contribuzione.

Art. 5.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1961-62 viene fatto fronte: per lire 1 miliardo a carico del capitolo n. 52 dello stato di previsione della spesa del Ministero della agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1960-61; per lire 1 miliardo a carico del capitolo n. 41 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'esercizio 1961-62; per lire 1 miliardo e 500 milioni con una corrispondente aliquota delle entrate derivanti dalla legge 9 novembre 1961, n. 1233; per lire 2 miliardi con un prelievo di pari importo da operarsi dall'Istituto nazionale della previdenza sociale a carico della gestione della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria in favore della gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservale come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — TRABUCCHI — TAVIANI — RUMOR

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1961, n. **1372.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Bartolomeo, in località Casa Corvi del comune di Pontremoli (Massa Carrara).

N. 1372. Decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Bartolomeo, in località Casa Corvi del comune di Pontremoli (Massa Carrara).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *dicembre* 1961
Atti del Governo, registro n. 142, *foglio* n. 82. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1961, n. **1373.**

Dichiarazione del fine prevalente di culto della Arciconfraternita del Santo Sepolcro, con sede in Cagliari.

N. 1373. Decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene dichiarato il fine prevalente di culto della Arciconfraternita del Santo Sepolcro, con sede in Cagliari.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *dicembre* 1961
Atti del Governo, registro n. 142, *foglio n.* 85. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1961, n. 1374.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Maria SS.ma Addolorata, in località Tangi del comune di Buseto Palizzolo (Trapani).

N. 1374. Decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trapani in data 25 aprile 1961, integrato con dichiarazione di pari data, relativo alla erezione della parrocchia di Maria SS.ma Addolorata, in località Tangi del comune di Buseto Palizzolo (Trapani).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1961
Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 87. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1961.

Modifica al procedimento di stampa dei buoni postali fruttiferi dei tagli da L. 50.000 e L. 100.000.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il regio decreto legge 26 dicembre 1924, n. 2106, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, concernente la emissione di buoni postali fruttiferi di risparmio nominativi;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 1929, relativo alla istituzione ed emissione di buoni postali fruttiferi dei tagli da L. 50.000 e 100.000;

Visto l'art. 6 del decreto ministeriale 11 febbraio 1930, che determina le caratteristiche tecniche di detti tagli di buoni;

Visto il decreto ministeriale 18 marzo 1947 che varia le caratteristiche tecniche dei buoni postali fruttiferi;

Visto l'art. 215 del regolamento generale dei servizi postali, parte seconda, approvato con regio decreto 30 maggio 1940, n. 775, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione n. 420 del 16 luglio 1960, con la quale il Comitato centrale dei buoni ha stabilito di apportare variazione al tipo di stampa dei buoni postali fruttiferi nei tagli da L. 50.000 e L. 100.000;

Decreta:

Art. 1.

I buoni postali fruttiferi nei tagli da L. 50.000 e L. 100.000, in atto stampati in litografia e calcografia, verranno stampati soltanto in litografia, ferme restando le altre caratteristiche tecniche.

Art. 2.

I buoni postali fruttiferi con le varianti di cui all'articolo precedente saranno posti in circolazione dopo l'esaurimento delle scorte attualmente esistenti.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 novembre 1961

Il Ministro: SPALLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1961
Registro n. 45, Uff. risc. poste, foglio n. 61. — VENTURA SIGNORELLI

(8727)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1961.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle due zone in località Capo Rollo e Vallone-Capo Mele, site nell'ambito del comune di Andora (Savona).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Savona per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 27 gennaio 1960 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, le due zone in località Capo Rollo e Vallone-Capo Mele, site nell'ambito del comune di Andora (Savona));

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Andora;

Viste le opposizioni prodotte, contro la suddetta proposta di vincolo, dal comune di Andora e da un gruppo di proprietari di immobili siti nella zona, capolista il sig. Dante Casola;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che le zone predette hanno notevole interesse pubblico perchè oltre a formare, con la caratteristica conformazione collinare, degradante verso il mare e con la sua ricca vegetazione a pineta, dei quadri naturali di non comune bellezza, offrono dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere un ampio e profondo panorama;

Decreta:

Le due zone in località Capo Rollo e Vallone-Capo Mele, site nel territorio del comune di Andora (Savona) così delimitate: ad ovest con il confine fra la provincia di Imperia ed il comune di Andora a partire dalla via Aurelia fino all'incrocio con la via di Rollo; a nord con il bordo a monte della via di Rollo fino all'incrocio con la via Merula; ad est con la via Merula fino all'incrocio della via Aurelia; a sud con il bordo a mare della via Aurelia dall'incrocio della via Merula fino al confine con la provincia di Imperia, la prima zona, la seconda confina ad ovest con la via Aurelia fino al rio Mezzacqua; a nord col rio Mezzacqua, fino al confine nord del mappale n. 16, segue via delle Catene fino all'incrocio con il confine con il comune di Laigueglia; ad est con la strada vicinale a confine con il comune di Laigueglia, detto confine fino all'incrocio con la via Aurelia; a sud con il bordo a mare della via Aurelia dal confine con il comune di Laigueglia fino all'incrocio con il rio Mezzacqua, hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale

della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Savona.

La Soprintendenza ai monumenti di Genova curerà che il comune di Andora provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto allo albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 1° dicembre 1961

p. *Il Ministro*: BADALONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Savona

Estratto del verbale n. 32

Il giorno ventisette gennaio 1960 alle ore 15,30 in Savona nei locali dell'Ente provinciale del turismo in via Vegerio, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali per la provincia di Savona, per discutere il seguente ordine del giorno:

1) ANDORA - località « Capo Rollo » « Vallone » e « Capo Mele » - Vincolo bellezze d'insieme - Definizione e revisione dei vincoli.

(*Omissis*).

1) ANDORA - località « Capo Rollo » « Vallone » e « Capo Mele » - Vincolo bellezze d'insieme - Definizione e revisione dei vincoli.

Sul punto primo dell'ordine del giorno (come sopra specificato) prende la parola il soprintendente ai monumenti, arch. prof. Armando Dillon, per illustrare le finalità dei vincoli proposti in base alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, nel detto comune di Andora.

Ascoltata la relazione del prof. Dillon, esaminate le documentazioni catastali delle zone (conoscendo gli interessati le caratteristiche delle località in discussione) accolgono alla unanimità le proposte di vincolo fatte dal soprintendente ai monumenti.

Qui appresso si specificano le coerenze delle località da vincolare e le motivazioni di vincolo.

CAPO ROLLO:

ovest: confine fra la provincia di Imperia ed il comune di Andora a partire dalla via Aurelia fino all'incrocio con la via di Rollo;

nord: segue il bordo a monte della via di Rollo sino all'incrocio con la via Merula;

est: segue in via Merula sino all'incrocio della via Aurelia;

sud: segue il bordo a mare della via Aurelia dall'incrocio della via Merula e fino al confine con la provincia di Imperia.

Motivazione: del vincolo in base all'art. 1, comma quarto, della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

« Località avente le caratteristiche essenziali richieste dal comma quarto in quanto trattasi di una zona collinare degradante verso il mare, con ricca vegetazione (a pineta), percorsa da strade e sentieri di rilevante interesse paesistico con visuali panoramiche di notevole bellezza e caratterizzata anche dall'antico abitato di Rollo (ruderi della Chiesetta di San Michele). La località fatta eccezione per qualche costruzione recente, conserva ancora (nel suo insieme) le caratteristiche di una integrità paesistica che col presente vincolo la Commissione si propone di conservare ».

Località VALLONE e CAPO MELE:

ovest: dalla via Aurelia sale lungo il rio Mezzacqua;

nord: segue il rio Mezzacqua sino al confine nord del mappale n. 16, segue via delle Catene fino all'incrocio del confine con il comune di Laigueglia;

est: segue strada vicinale a confine col comune di Laigueglia, segue confine col comune di Laigueglia fino all'incrocio con la via Aurelia;

sud: segue il bordo a mare della via Aurelia dal confine con il comune di Laigueglia fino all'incrocio con rio Mezzacqua.

Anche queste località, tranne il Villaggio « Orizzonte », circoscritto ad una zona limitata, riveste tutte le caratteristiche già descritte per la località « Capo Rollo » rientrando nel comma quarto del già citato art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

(*Omissis*).

Il presidente: avv. C. VARILE

Il segretario: D. AMBRESIO

(8401)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1961.

Classificazione tra le provinciali delle due strade Folignano II e Stazione Santa Vittoria Matenano, in provincia di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale n. 37002 del 17 giugno 1960, con il quale:

1) E' stato approvato il piano generale compilato ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge n. 126 della Amministrazione provinciale di Ascoli Piceno e nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali;

2) Sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese in detto piano *b*) sono indicate nello elenco allegato come parte integrante al decreto stesso;

Considerato che nel suindicato piano *b*) sono comprese al n. 59 e 102 le strade:

Folignano II; dal centro abitato di Folignano al confine con la provincia di Teramo;

Strada Stazione Santa Vittoria Matenano dal bivio con la Matenana presso Santa Vittoria in Matenana alla Valditenna presso stazione Santa Vittoria;

Visto il voto n. 1464 del 24 luglio 1961, con il quale il Consiglio superiore ha espresso il parere che la strada Filognano II e strada Stazione Santa Vittoria Matenano possono classificarsi provinciali perchè riconosciute in possesso dei requisiti di cui alla legge n. 126·

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126 sono classificate provinciali le strade:

Folignano II dal centro abitato di Folignano al confine con la provincia di Teramo;

Strada Stazione Santa Vittoria Matenano dal bivio con la Matenana presso Santa Vittoria in Matenano alla Valditenna presso stazione Santa Vittoria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1961

Il Ministro: ZACCAGNINI

(8677)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoca di trasferimento di notai

Con decreto 18 dicembre 1961 è revocato il decreto ministeriale 6 novembre 1961, nella parte che dispone il trasferimento del notaio dott. Caliri Carmelo nel comune di Palermo ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di Partanna, distretto notarile di Trapani.

Con decreto 18 dicembre 1961, è revocato il decreto ministeriale 2 novembre 1961, nella parte che dispone il trasferimento del notaio dott. Casini Armando nel comune di Trevi, distretto notarile di Terni, ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di Casteggio, distretto notarile di Pavia.

(8735)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Ravanusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1961, registro n. 36, Interno, foglio n. 81, l'Amministrazione comunale di Ravanusa (Agrigento) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 21.620.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8871)

Autorizzazione al comune di San Giorgio del Sannio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1961, registro n. 36, Interno, foglio n. 71, l'Amministrazione comunale di San Giorgio del Sannio (Benevento) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 15.450.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8872)

Autorizzazione al comune di Guardia Sanframondi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 13 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1961, registro n. 36, Interno, foglio n. 89, l'Amministrazione comunale di Guardia Sanframondi (Benevento) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 24.700.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8873)

Autorizzazione al comune di Colle Santa Lucia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 1961, registro n. 36 Interno, foglio n. 167, l'Amministrazione comunale di Colle Santa Lucia (Belluno) viene autorizzata al assumere un mutuo di L. 2.065.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8875)

Autorizzazione al comune di San Gregorio nelle Alpi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1961, registro n. 36, Interno, foglio n. 88, l'Amministrazione comunale di San Gregorio nelle Alpi (Belluno) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.890.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8874)

Autorizzazione al comune di Alberobello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1961, registro n. 36, Interno, foglio n. 87, l'Amministrazione comunale di Alberobello (Bari), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 38.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8876)

Autorizzazione al comune di Cormons ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1961, registro n 35 Interno, foglio n. 324, l'Amministrazione comunale di Cormons (Gorizia) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 13.298.695, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8809)

Autorizzazione al comune di Ortona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1961, registro n. 35 Interno, foglio n. 314, l'Amministrazione comunale di Ortona (Chieti) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 40.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8810)

Autorizzazione al comune di Montefiorino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 7 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1961, registro n. 35 Interno, foglio n. 329, l'Amministrazione comunale di Montefiorino (Modena) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.137.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8805)

Autorizzazione al comune di Arnesano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 7 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1961, registro n. 35 Interno, foglio n. 327, l'Amministrazione comunale di Arnesano (Lecce) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 12.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8806)

Autorizzazione al comune di Savignano sul Panaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 3 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1961, registro n. 35 Interno, foglio n. 328, l'Amministrazione comunale di Savignano sul Panaro (Modena) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 8.029.300, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8803)

Autorizzazione al comune di Ventotene ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1961, registro n. 35 Interno, foglio n. 325, l'Amministrazione comunale di Ventotene (Latina) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 6.880.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8807)

Autorizzazione al comune di Itri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1961, registro n. 35 Interno, foglio n. 326, l'Amministrazione comunale di Itri (Latina) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 6.740.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8808)

Autorizzazione al comune di Pergine Valdarno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 2 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1961, registro n. 36, Interno, foglio n. 85, l'Amministrazione comunale di Pergine Valdarno (Arezzo) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8877)

Autorizzazione al comune di San Marcello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 7 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1961, registro n. 36, Interno, foglio n. 83, l'Amministrazione comunale di San Marcello (Ancona) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8878)

Autorizzazione al comune di Polverigi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 13 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1961, registro n. 36, Interno, foglio n. 82, l'Amministrazione comunale di Polverigi (Ancona) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 6.400.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8879)

Autorizzazione al comune di San Giovanni in Fiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 14 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1961, registro n. 36, Interno, foglio n. 68, l'Amministrazione comunale di San Giovanni in Fiore (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 29.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8889)

Autorizzazione al comune di Impruneta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1961, registro n. 36, Interno, foglio n. 70, l'Amministrazione comunale di Impruneta (Firenze) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 17.520.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8887)

Autorizzazione al comune di Castelfiorentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1961, registro n. 36, Interno, foglio n. 53, l'Amministrazione comunale di Castelfiorentino (Firenze) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 12.350.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8888)

Autorizzazione al comune di Camaiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 1961, registro n. 36 Interno, foglio n. 201, l'Amministrazione comunale di Camaiore (Lucca) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 36.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 61.

(8880)

Autorizzazione al comune di Barbara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 2 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1961, registro n. 36, Interno, foglio n. 86, l'Amministrazione comunale di Barbara (Ancona) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 6.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8881)

Autorizzazione al comune di Cupramontana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con dereto ministeriale in data 7 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1961, registro n. 36 Interno, foglio n. 84, l'Amministrazione comunale di Cupramontana (Ancona) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 9.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8882)

Autorizzazione al comune di Santo Stefano in Aspromonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 2 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1961, registro n. 35 Interno, foglio n. 356, l'Amministrazione comune di Santo Stefano in Aspromonte (Reggio Calabria) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 25.099.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8811)

Autorizzazione al comune di Tavarnelle Val di Pesa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1961, registro n. 36, Interno, foglio n. 55, l'Amministrazione comunale di Tavarnelle Val di Pesa (Firenze) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 18.450.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8883)

Autorizzazione al comune di San Casciano in Val di Pesa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 2 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1961, registro n. 36, Interno, foglio n. 69, l'Amministrazione comunale di San Casciano in Val di Pesa (Firenze) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 19.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8885)

Autorizzazione al comune di Palazzuolo sul Senio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1961, registro n. 36, Interno, foglio n. 54, l'Amministrazione comunale di Palazzuolo sul Senio (Firenze) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.450.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8886)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 3

Corso dei cambi del 4 gennaio 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napol.	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620.60	620,60	620,60	620,60	620,55	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60
$ Can.	594,82	594 —	593,80	593,875	594 —	594,05	593,80	594,20	592,10	594 —
Fr. Sv.	143,73	143,66	143,66	143,65	143,65	143,64	143,66	143,70	143,64	143,65
Kr. D.	90,26	90,28	90,23	90,10	90,30	90,28	90,23	90,25	90,50	90,30
Kr. N.	87,13	87,09	87,10	87,07	87,15	87,08	87,055	87,10	87,10	87,10
Kr. Sv.	119,80	119,96	119,99	119,98	119,90	119,97	119,965	119,95	119,88	120 —
Fol.	172,35	172,26	172,30	172,25	172,25	172,29	171,26	172,30	172,28	172,25
Fr. B.	12,47	12,47	12,4725	12,47	12,46625	12,47	12,468	12,47	12,47	12,47
Fr. Fr. (N.F.)	126,68	126,65	126,685	126,6575	126,60	126,65	126,66	126,70	126,65	126,65
Lst.	1742,85	1743,40	1743,80	1743,45	1743,25	1743,60	1743,40	1743,65	1743,75	1743,40
Dm. occ.	155,27	155,33	155,37	155,3525	155,35	155,30	155,36	155,30	155,31	155,28
Scell. Austr.	24,04	24,04	24,05	24,04125	24 —	24,04	24,036	24,04	24,04	24,04
Escudo Port.	21,73	21,72	21,70	21,735	21,70	21,72	21,715	21,73	21,73	21,72

Media dei titoli del 4 gennaio 1962

Titolo		Titolo	
Rendita 5 % 1935	104,80	Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963)	102,975
Redimibile 3,50 % 1934	99,175	Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	103,225
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,45	Id 5 % (» 1° aprile 1965)	103,20
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,525	Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	103,30
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99 —	Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103,35
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,775	Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,525
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,625	Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	104,25
		B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,825

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 gennaio 1962

Valuta		Valuta	
1 Dollaro USA	620,60	1 Franco belga	12,469
1 Dollaro canadese	143,655	1 Franco nuovo (N.F.)	126,659
1 Franco svizzero	593,837	1 Lira sterlina	1743,425
1 Corona danese	90,21	1 Marco germanico	155,356
1 Corona norvegese	87,062	1 Scellino austriaco	24,039
1 Corona svedese	119,972	1 Escudo Port.	21,725
1 Fiorino olandese	172,255		

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso per esami a sette posti di fisico ed ingegnere elettrotecnico in prova

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686, concernente le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, sulle norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, con il quale vengono stabilite le norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 228, riguardante la legalizzazione delle firme;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a sette posti di fisico ed ingegnere elettrotecnico in prova, nel ruolo del personale della carriera direttiva dei fisici ed ingegneri elettrotecnici per la Direzione armi ed armamenti navali.

Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato coloro che appartengono alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

b) essere fornito del diploma di laurea in fisica o in ingegneria industriale Sottosezione elettrotecnica. I laureati in ingegneria dovranno essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale o, nei casi consentiti, da certificato di abilitazione provvisoria, a norma delle leggi 8 dicembre 1956, n. 1378, e 2 aprile 1958, n. 323;

c) non essere stati esclusi dall'elettorato attivo politico;

d) non essere incorsi nella destituzione nella pubblica Amministrazione;

e) non essere stati dispensati dall'impiego nella pubblica Amministrazione;

f) non essere incorsi nella decadenza dall'impiego nella pubblica Amministrazione per aver conseguito l'impiego medesimo mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

g) non aver superato i 32 anni, salve le elevazioni di cui al successivo art. 4;

h) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esenti da difetti o imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio;

i) aver ottemperato alla legge sul reclutamento militare;

l) aver sempre tenuto regolare condotta civile e morale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, compilate su carta da bollo da L. 200 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili, Sezione 2ª) non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare:

1) le complete generalità;
2) la data ed il luogo di nascita;
3) il titolo di studio;
4) il possesso della cittadinanza italiana;
5) che è in possesso, se laureato in ingegneria, del diploma di abilitazione all'esercizio professionale oppure, nei casi consentiti del certificato di abilitazione provvisoria;
6) che non è stato escluso dall'elettorato attivo politico;
7) che non è incorso nella destituzione nella pubblica Amministrazione;
8) che non è stato dispensato dall'impiego nella pubblica Amministrazione;
9) che non è incorso nella decadenza dall'impiego nella pubblica Amministrazione, per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati di invalidità non sanabile;
10) che non ha superato i 32 anni di età, salvo le elevazioni di cui al successivo art. 4;
11) che è di sana e robusta costituzione fisica;
12) la sua posizione nei confronti degli obblighi militari;
13) le eventuali condanne penali riportate;
14) che intende sostenere la prova facoltativa di lingua estera, scegliendo fra le lingue inglese o tedesca;
15) che è disposto ad accettare la destinazione assegnatagli all'atto della nomina;
16) il suo preciso recapito.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio.

L'ammissione al concorso potrà essere negata dal Ministro con suo decreto motivato e soltanto per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Il limite massimo di età, di cui all'art. 2, lettera *g*), è elevato, ai sensi delle vigenti disposizioni:

1) ad anni 37 per coloro che abbianopartecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 settembre 1936, nonchè per i cittadini che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione ed infine per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico e per i profughi dell'Africa italiana e dei territori di confine;

2) ad anni 39 per i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure ai promossi per merito di guerra:

3) ad anni 45 per i mutilati ed invalidi di guerra o mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, mutilati ed invalidi per servizio ovvero per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, nonchè per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, oppure siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per coloro che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 ottobre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, numero 25.

Il limite massimo di anni 32 di età è elevato anche:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

La elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) e tutte con quelle previste dai numeri 1) e 2) del presente articolo, purchè complessivamente non si superino i 40 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, già rivestano la qualifica di impiegati statali di ruolo.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti all'atto di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I titoli di preferenza o di precedenza per la nomina all'impiego, anche se vengono ad essere posseduti dopo la

scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendono far valere i titoli di preferenza o di precedenza nella nomina devono far pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili, Sezione 2ª) i documenti attestanti il possesso di tali titoli, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito dispaccio ministeriale.

A tal fine i candidati ex combattenti e categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio e del foglio matricolare su carta bollata da L. 200, annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zone di operazioni, da rilasciarsi dai competenti distretti militari su carta bollata da L. 100; tale dichiarazione dovrà essere rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

I candidati, invece, che abbiano la qualifica di partigiano combattente oppure di mutilato ed invalido per la lotta di liberazione dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenente il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno, inoltre, presentare un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera in parola.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione loro concessa, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti politici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani dei caduti per fatto di guerra e gli orfani di madre caduta per fatto di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in carta bollata rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo (mod. 69-*ter*), rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante detta circostanza.

I figli dei mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione ovvero i figli dei mutilati ed invalidi per fatto di guerra, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante esibizione della dichiarazione modello 69, a nome del padre del candidato, oppure di un apposito certificato su carta bollata da L. 100, del sindaco del Comune di abituale residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni.

I cittadini che furono deportati dal nemico dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, numero 27.

I profughi dell'Africa italiana, che si trovano nelle condizioni stabilite dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno comprovare tale loro qualità mediante certificato in bollo, rilasciato ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 10 giugno 1948.

I profughi del territorio di confine, che si trovano nelle condizioni stabilite dal decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, dovranno comprovare tale loro qualità con apposito certificato in bollo, rilasciato, nei modi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio 1° giugno 1948, dal prefetto della Provincia ove risiedono o dal Prefetto di Roma, se risiedono all'estero.

Gli aspiranti che intendono far valere, a qualsiasi titolo, le loro condizioni familiari dovranno esibire lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100.

Art. 7.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tale fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili, Sezione 2ª), entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione del relativo dispaccio ministeriale, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta bollata da L. 100, rilasciato dall'ufficio dello stato civile del comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

3) diploma di laurea o diploma di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere o, se consentito, certificato di abilitazione provvisoria, in originale o copia notarile, ovvero certificato provvisorio rilasciato dalla Università, sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea.

Coloro che dimostreranno di trovarsi nell'impossibilità di presentare il diploma originale o la copia autentica di esso, perchè distrutti o dispersi per ragioni direttamente o indirettamente collegate alle vicende belliche, potranno presentare un certificato dell'Ateneo presso cui conseguirono il richiesto titolo di studio;

4) certificato di godimento dei diritti politici, in carta da bollo da L. 100;

5) certificato medico in bollo da L. 100, rilasciato da un ufficiale medico o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato sia di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio.

Detto certificato deve contenere, inoltre l'attestazione che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra, ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute o alla incolumità degli altri.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

6) documento militare, munito delle prescritte marche da bollo da L. 200:

a) per gli ufficiali in congedo od in servizio, la copia dello stato di servizio;

b) per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato od in servizio, la copia del foglio matricolare;

c) per i militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva in attesa di chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni, la copia del foglio matricolare;

d) per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la presentazione del servizio alle armi), la copia del foglio matricolare;

e) per i rivedibili o riformati dalla Commissione di leva certificato di esito di leva in bollo da L. 100;

f) per gli iscritti di leva (giovani, cioè, che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva), certificato di esito di leva in bollo da L. 100.

I certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dai sindaci e vistati, per conferma, dai commissari di leva.

Per gli appartenenti alla leva di mare, i certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dalla capitaneria di porto.

Non è ammessa la presentazione del foglio di congedo;
7) certificato generale del casellario giudiziale in bollo da L. 200, rilasciato dalla Procura della Repubblica competente.
I candidati impiegati statali di ruolo dovranno produrre:
a) titolo di studio;
b) certificato medico;
c) copia integrale dello stato di servizio.
I concorrenti che si trovino alle armi possono presentare soltanto i seguenti documenti:
A) estratto dell'atto di nascita;
B) titolo di studio nonchè, per i laureati in ingegneria, diploma di abilitazione all'esercizio della professione o, se consentito, certificato di abilitazione provvisoria;
C) certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dai Comandante del corpo al quale essi appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano;
D) copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare;
E) certificato generale del casellario giudiziale.
I candidati indigenti hanno la facoltà di produrre in carta libera tutti i documenti, ad eccezione del titolo di studio e del documento militare, purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.
I sottonotati documenti debbono essere di data non inferiore a tre mesi da quella del ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo:
1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato medico;
4) certificato generale del casellario giudiziale.
Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni.

Art. 8.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, gli aspiranti dovranno produrre una fotografia di data recente, applicata su carta da bollo da L. 200, con firma autenticata dal sindaco o dal notaio.
Se l'aspirante è dipendente di ruolo di un'Amministrazione statale potrà limitarsi ad esibire il libretto ferroviario personale.

Art. 9.

Gli esami consisteranno in prove scritte, pratiche ed orali, giusta il programma annesso al presente decreto.
Essi avranno luogo in La Spezia od, eventualmente, in altra sede che il Ministero si riserva designare e le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno comunicati agli interessati non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.
Del diario delle prove sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 10.

La Commissione giudicatrice sarà così composta:
presidente, un magistrato amministrativo o ordinario con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente;
membri, due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove d'esame e due impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di divisione;
segretario, un impiegato delle carriere direttive della Amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.
Alla Commissione potranno essere aggregati uno o più esperti per le lingue estere.

Art. 11.

I temi delle prove scritte e pratiche saranno formulati dalla Commissione giudicatrice e, sempre quando ciò sia possibile, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova.

Art. 12.

Per ogni prova scritta, pratica ed orale, la Commissione dispone di 10 punti.
Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale deve esserne data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato nelle prove scritte e pratiche una media di 7/10 e non meno di 6/10 in ognuna di esse.
L'avviso per la presentazione alla prova orale deve essere data ai singoli interessati almeno venti giorni prima di quello in cui debbono sostenerla.
La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà conseguito almeno 6/10.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti riportati.
L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo della Amministrazione.
La classificazione dei candidati in graduatoria verrà fatta sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, quella dei voti riportati nelle prove pratiche ed il voto ottenuto agli orali, più l'aumento dell'eventuale punteggio per la prova facoltativa.
A parità di merito saranno osservate le norme di cui al quarto comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Espletate le prove di concorso la Commissione formerà la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio per ciascun candidato.
Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approverà la graduatoria e dichiarerà i vincitori del concorso.
La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Foglio d'ordine del Ministero e ne sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova che verrà disposta con decreto del Ministro
La nomina dell'impiegato, che, per giustificato motivo, assumerà servizio con ritardo sul termine prefissogli, decorrerà, agli effetti economici, dal giorno in cui prenderà servizio.
Colui che avrà conseguito la nomina, se non assumerà servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decadrà dalla nomina stessa.

Art. 14.

Il personale ammesso all'impiego sarà assunto temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, conseguirà la nomina in ruolo con lo stipendio e gli altri assegni stabiliti per la qualifica di fisico ed ingegnere elettrotecnico.
Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, a termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato.
In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.
Qualora entro tre mesi dallo scadere del periodo di prova non fosse intervenuto un provvedimento di proroga ovvero un giudizio sfavorevole, la prova si intenderà conclusa favorevolmente.

Art. 15.

Durante il periodo di esperimento verrà corrisposta agli assunti un assegno mensile lordo pari ad un dodicesimo dello stipendio iniziale annuale della qualifica di fisico ed ingegnere elettrotecnico, oltre l'aggiunta di famiglia spettante in base alle vigenti disposizioni.
Il personale proveniente da altri ruoli conserverà, se superiore, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e le eventuali aggiunte di famiglia.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 settembre 1961

p. *Il Ministro*: PUGLIESE

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *settembre* 1961
Registro n. 45 *Difesa Marina, foglio n.* 106

PROGRAMMA DI ESAME

1) *Prove scritte*:

a) 1ª prova: lingue straniere: durata massima 1 ora per ogni lingua.

Traduzione non letterale, senza uso del vocabolario, dal francese di un brano di argomento tecnico.

Traduzione non letterale, senza uso del vocabolario, dallo inglese oppure dal tedesco — a scelta del candidato — di un brano di argomento tecnico.

Il candidato può richiedere di sostenere la prova in tutte e tre le lingue indicate, in tal caso la prova in più di lingua inglese o tedesca sostenuta è considerata come prova facoltativa.

La Commissione esaminatrice avrà la facoltà di indicare a tutti i candidati la traduzione di qualche vocabolo ritenuto essenziale per la interpretazione del brano da tradurre.

Per la prova facoltativa della lingua estera la valutazione è espressa da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30 di punto da aggiungersi al voto finale di graduatoria.

La Commissione non può attribuire il minimo anzidetto se il candidato non dimostri di avere sufficiente conoscenza della lingua considerata.

b) 2ª prova: durata massima sei ore.

Trattazione di un argomento scelto fra quelli riportati al successivo paragrafo n. 1 per i fisici ed al successivo paragrafo n. 2 per gli ingegneri.

2) *Prova pratica*: durata massima otto ore.

Esecuzione di prove e misure scelte a sorte fra quelle riportate al successivo paragrafo n. 1 per i fisici ed al successivo paragrafo n. 2 per gli ingegneri, mediante appositi strumenti o macchinari messi a disposizione della Commissione.

L'esecuzione pratica dovrà essere completata da relazione scritta sul lavoro effettuato e da breve commento sui risultati ottenuti.

La Commissione sceglierà il numero dei temi in numero doppio rispetto al numero dei candidati; il nome di ogni candidato sarà accoppiato con estrazione a sorte a due dei predetti temi.

Qualora l'attrezzatura occorrente per la prova fosse già stata assegnata ad altro candidato, verrà ripetuta l'estrazione.

Il candidato svolgerà obbligatoriamente uno dei due temi estratti a sorte e facoltativamente l'altro tema.

3) *Prove orali*.

a) prova orale tecnica:

Discussione sugli argomenti trattati nelle prove scritte e nella prova pratica.

Interrogazione sugli argomenti di cui al paragrafo n. 1 per i fisici ed al paragrafo n. 2 per gli ingegneri.

b) prova orale di nozioni amministrative:

Interrogazioni su nozioni elementari di diritto amministrativo con particolare riguardo all'ordinamento amministrativo dello Stato ed allo stato giuridico degli impiegati e salariati.

PARAGRAFO N. 1

Argomenti riguardanti la prova scritta e orale per i fisici.

1. Le misure fisiche in genere - Cause di errori e correzioni. Sistemi di misura (Sistema C.G.S. - Sistema Giorgi - Sistemi pratici degli ingegneri) - Metodi di misura, anche di alta precisione delle tre grandezze fondamentali: massa, lunghezza, tempo.

2. Fondamenti della teoria degli errori: Medie aritmetiche e proprietà relative - Scarti - Scarto quadratico medio - Coefficiente di correlazione.

a) Compensazione delle osservazioni dirette: Errori di osservazione - Errori accidentali - Principio della media e dei minimi quadrati - Errore medio di un sistema di osservazioni - Errore della media - Valutazione degli errori medi in base ai residui - Osservazioni di diversa esattezza: Pesi e media ponderata - Calcolo degli errori medi per le osservazioni di diversa precisione - Errore medio relativo.

b) Generalità sul problema della compensazione delle osservazioni indirette: Metodo di sostituzione (Gauss) e metodo della matrice reciproca.

c) Generalità sul problema delle osservazioni condizionate.

3. Nozioni sui metodi di calcolo numerici e grafici - Planimetri, integrafi e analizzatori armonici - Integrazione e derivazione grafica.

4. Statica e statica grafica: La composizione e decomposizione delle forze nel piano - Condizioni di equilibrio per forze concentrate e distribuite - Composizione e decomposizione nello spazio.

5. Geometria delle masse: Baricentri e momenti statici di sistemi piani di masse - Momenti di secondo ordine per sistemi piani di masse: trattazione analitico-grafica e grafico-proiettiva. Momenti di secondo ordine per le superfici piane: Elisse e nocciolo centrale di inerzia.

6. Cinematica dei corpi rigidi - Moti rettilinei e curvi e loro composizione - Moti armonici - Moti periodici e loro scomposizione in serie di Fourier di moti armonici.

7. Dinamica dei corpi rigidi: Principi fondamentali della dinamica e loro applicazione - Dinamica delle oscillazioni e fenomeni relativi (oscillazioni forzate, risonanza, smorzamento, ecc.) - Misure relative ai fenomeni oscillatori: di frequenza, ampiezza e fase. Misure stroboscopiche - Vibrografi - Accelerimetri (meccanici ed elettrici) - Gravitazione universale.

8. Misure di grandezze meccaniche, anche di precisione, e strumenti relativi: misure di massa, peso specifico, spostamenti, velocità, accelerazioni, ecc.

9. Meccanica dei corpi deformabili: Cenni sui concetti fondamentali della teoria dell'elasticità - Cenni sulle applicazioni ai più semplici sistemi isostatici (barra cilindrica sottoposta a trazione, flessione e torsione; trave appoggiata e trave incastrata). Cenni sulla misura delle deformazioni elastiche.

10. Meccanica dei fluidi: Equazioni indefinite del moto - Equazioni di Eulero - Idrostatica: equazione dell'idrostatica - Pressione idrostatica - Equilibrio dei corpi galleggianti - Idrodinamica dei fluidi perfetti: Moto lineare (Teorema di Bernoulli) - Moto di Poiseuille - Regime vorticoso (numero di Reynold).

11. Efflusso dei fluidi attraverso bocche a parete sottile - cenni sul moto dei corpi nei fluidi: resistenza del mezzo (caso dell'acqua e dell'aria) - Misure di grandezze relative alla meccanica dei fluidi (misure di pressione, portata, ecc.) - Nozioni fondamentali di tecnica del vuoto e relative macchine pneumatiche.

12. Onde elastiche: generazioni, propagazioni e ricezione - Cenni sulle esplosioni e onde d'urto.

13. Campo sonoro indefinito: produzione, propagazione e ricezione del suono. Struttura dei suoni e loro percezione. Cenni di acustica architettonica - Attenuazione dei disturbi acustici - Isolamento acustico - Acustica fisiologica.

14. Ultrasuoni: generazione con apparati magnetostrittivi e piezoelettrici - Applicazioni tecniche e cenno alle applicazioni militari.

15. Termometria, scale di temperatura - Apparecchi per la misura della temperatura - Alte e basse temperature: loro produzione e utilizzazione - Fenomeni particolari ad esse connessi.

16. Trasmissione del calore - Teorie di Fourier.

17. I gas ideali e reali - Equazione di stato - Nozioni della teoria cinetica del gas.

18. Calorimetria - Leggi e relazioni relative ai calori specifici - Metodi di misura.

19. I tre principi della termodinamica - Loro enunciazione - Relazioni che ne derivano.

20. Stato di aggregazione e trasformazione di stato. Equilibri - Potenziali termodinamici.

21. Leggi fondamentali dell'ottica geometrica: Cenni sui sistemi ottici centrali - Aberrazioni - Cenno sulle misure fotometriche.

22. Fondamenti di ottica fisica: Polarizzazione, difrazione e interferenza - Applicazioni con particolare riferimento alla fotoelasticità - Leggi fondamentali sull'energia raggiante e loro applicazioni tecniche.

23. Grandezze ottiche e loro unità di misura - Sistema tricromatico C.I.E. per la specificazione dei colori - Metodi e apparati per misure fotometriche.

24. Spettrologia: produzione e studio degli spettri: infrarosso, visibile, ultravioletto - Spettri d'assorbimento - Analisi spettrali qualitative e quantitative - Nozioni sugli apparati: spettrografi, spettofotometri, microfotometri.

25. Elementi di teoria e tecnica fotografica: Nozioni fondamentali di sensitometria delle emulsioni fotografiche su carta e pellicola - Teoria dell'immagine latente e dello sviluppo - Nozioni di tecnica dello sviluppo dei negativi e stampa e sui più importanti prodotti chimici per fotografia. Cenno sui moderni metodi di fotografia a colori - Nozioni sulle prin-

cipali caratteristiche delle macchine da presa fotografica e cinematografica - Cenni sulla fotografia ultrarapida e sue applicazioni.

26. Strumenti ottici di osservazione e misure: cannocchiali - Telemetri - Periscopi - Microscopi normali ed elettronici - Teodoliti - Livelli - Fari e proiettori.

27. Nozioni fondamentali di fotogrammetria terrestre e aerea. Strumenti fotogrammetrici: fotoodoliti e fotorestitutori - Applicazioni alla balistica esterna.

28. Fondamenti di fisica-chimica: Leggi fondamentali - Misurata fisico-chimiche (densimetria, viscosimetria, rifrattometria, misure elettrochimiche, tensione di soluzione, misure di ph) - La corrosione dei metalli: metodi d'indagine e sistemi protettivi (con particolare riferimento alle corrosioni di ambiente marino) - Cenni di Galvanotecnica.

29. Magnetismo: Fenomeni fondamentali - Legge di Coulomb - Campo magnetico - Campo magnetico terrestre e sua misura - Dipolo - Magneti - Vettore H e vettore B - suscettività e permeabilità magnetica - Ferro magnetico - Ciclo di isteresi - Definizione delle grandezze magnetiche e loro misura. Proprietà dei corpi «dia» e «para» magnetici.

30. Elettrostatica: Fenomeni fondamentali - Campo elettrostatico - Pressione elettrostatica - Condensatori - Polarizzazioni dielettriche Misure elettrostatiche: elettrometri, misure di capacità, misure delle costanti dielettriche - Materiali dielettrici: loro caratteristiche.

31. Elettromagnetismo e corrente elettrica - Corrente elettrica - Azione elettromagnetica della corrente elettrica - Leggi fondamentali: di Laplace, di Biot e Savart - Relazione di Amper - Corrente mobile in un campo magnetico - Solenoide - Elettrodinamica - Galvanometri - Taratura dei vari tipi di galvanometri.

32. Resistenza elettrica e distribuzione delle correnti: legge di Ohm - Principi di Kirchoff - Legge di Juole e applicazioni.

33. Generatori non elettromagnetici di corrente continua: Pile ed accumulatori al piombo e al Fe-Ni-Cd.

34. L'induzione elettromagnetica: Leggi fondamentali - Correnti alternate - Cenno sulle macchine generatrici e trasformatrici - Correnti alternate trifasi (trattazione vettoriale).

35. Conduttori elettrolitici - Leggi della conduzione elettrostatica - Fenomeni in prossimità degli elettrodi - Equivalenti elettrochimici - Misure sugli elettroliti - Applicazione (vedi anche tesi n. 28).

36. Definizioni delle grandezze elettriche e delle loro unità di misura - Metodi di misura con vari gradi di pressione delle grandezze elettriche (strumenti di misura in c.c.a. e loro teoria).

37. Nozioni fondamentali di elettronica. Generazione di onde elettromagnetiche di alta ed altissima frequenza - Tubi elettronici: funzionamento e caratteristiche dei diodi, triodi e pentodi - Nozioni fondamentali sugli amplificatori - Circuiti oscillanti - Modulazione di ampiezza e di frequenza - Rivelazione - Cenni sui principi di funzionamento degli apparati Radar.

38. Misure di alta frequenza - Metodi e strumenti per la misura delle grandezze elettriche di alta frequenza (Misure di tensione, corrente, capacità, induttanza, potenza, impedenza).

39. Fotoelettricità, celle fotoelettriche: funzionamento e impiego - Fotomoltiplicatori - Raggi catodici con particolare riferimento all'applicazione negli oscilloscopi a r. c. - Nozioni fondamentali di ottica elettronica - Raggi X: teoria, produzione e applicazioni tecniche e scientifiche.

40. Costituzione della materia: classificazione di Mendeleieff - Cenni sulle teorie della costituzione dell'atomo, del nucleo atomico - Radioattività naturale e artificiale - Cenni sulle teorie della disintegrazione nucleare - Cenni sui concetti fondamentali della teoria della relatività.

Prove pratiche per fisici:

1. Misure di massa e di peso.
2. Misure di peso specifico e di densità.
3. Misure di temperatura (con termometri, coppia termoelettrica, pirometro).
4. Misura del coefficiente di dilatazione, di liquidi e solidi.
5. Misure di tensioni superficiali.
6. Misure del calore specifico di solidi e liquidi.
7. Taratura di una coppia termoelettrica.
8. Misure di illuminamento con celle fotoelettriche.
9. Misure di distanza focale di lenti.
10. Misure di intensità luminosa di sorgente.
11. Misure dell'indice di rifrazione di liquidi e solidi.
12. Misure della conducibilità elettrica dei conduttori.
13. Misure della conducibilità elettrica di elettroliti.
14. Rilievi delle caratteristiche di valvole termoioniche.

PARAGRAFO N. 2

Argomenti riguardanti la prova scritta per gli ingegneri elettrotecnici:

1. La corrente continua e le sue leggi (legge di Ohm, legge di Joule, principio di Kirchoff) - vari tipi di corrente (di conduzione, di spostamento, di conversione, termoionica) - Cenno sugli effetti delle correnti; leggi relative, applicazioni (voltometri, pile, accumulatori).

2. Principali leggi dell'elettrostatica - Capacità, carica e scarica dei condensatori - Costante del tempo - Raggruppamento in serie ed in parallelo, viscosità e rigidità dei dielettrici.

3. Fenomeni magnetici - induzione e permeabilità magnetica - fenomeni magnetici e loro conseguenze pratiche - campo magnetico prodotto dalla corrente e sue leggi - circuito magnetico - azione tra campi e correnti.

4. Fenomeni di induzione elettromagnetica - leggi relative - autoinduzione e mutua induzione - induttanza e suoi effetti in corrente continua - costante di tempo in circuito induttivo - corrente parassita.

5. Correnti alternate - rappresentazione delle grandezze sinoidali - circuito con resistenza, capacità induttanza - sistemi polifasi con speciale riguardo al trifase - tensione, corrente e potenza - generazione di un campo rotante.

6. Unità di misura delle grandezze elettriche - norme e prove di collaudo sulle macchine elettriche.

7. La dinamo - eccitazione ed autoeccitazione - calcolo della eccitazione - avvolgimento indotto - f. e. m. - fenomeni di commutazione e reazione d'indotto - curve caratteristiche di funzionamento - calcolo delle perdite e del rendimento - accoppiamenti in serie ed in parallelo.

8. Il motore a c. c. - Equazioni fondamentali - avviamento, regolazione della velocità, arresto dei vari tipi di motori a c. c. - caratteristiche di funzionamento - perdite e rendimento.

9. L'alternatore - avvolgimento indotto - reazione d'indotto - diagrammi e caratteristiche di funzionamento - alternatore polifase - accoppiamento degli alternatori.

10. Il motore sincrono - diagrammi di funzionamento - calcolo delle perdite e prove relative; funzionamento del sincrono come rifasatore di corrente.

11. Il motore asincrono - coppia motrice, regolazione di velocità, rendimento - diagramma di Heyland - avviamento e inversione di moto - calcolo delle perdite e prove relative. - Cenno sull'asincrono monofase.

12. Le macchine a c. a. - a collettore - motore in serie ed a repulsione - la convertitrice - rapporto di convertitrice - rapporto di conversione - perdite e rendimenti.

13. Il trasformatore statico - teoria e diagramma di funzionamento del trasformatore - calcolo delle perdite e prove relative - particolari costruttivi - trasformatori polifasi - trasformatori speciali (di misura, autotrasformatori, ecc.)

14. Pile - polarizzazione - pile a secco - accumulatori al Pb. - Carica, scarica, capacità e rendimento - accumulatori alcalini.

15. Costruzione di macchine elettriche - proprietà dei materiali impiegati nella loro costruzione - calcolo e costruzione delle macchine seguenti: trasformatori, regolatori ad induzione - motori e generatori asincroni, motori e generatori sincroni, motori e generatori per c. c. a collettori. Cenno sulle macchine acicliche, convertitrice, macchine a corrente alternata con collettore - costruzione e regolazione dei mutatori - loro applicazione alla conversione dell'energia da c.a. a c.c. e viceversa ed alla conversione di frequenza.

16. Trasmissione, distribuzione, utilizzazione e calcoli relativi - conversione dell'energia elettrica - apparecchiatura di manovra - regolazione - protezione contro sovratensioni - sovraintensità; determinazione intensità di corto circuito.

17. Comunicazioni elettriche - classifica dei sistemi elettrici di telecomunicazioni col filo sistemi a frequenza vocali, sistemi a frequenza vettrici, sistemi a cavo coassiale, sistemi ad iperfrequenza) - studio delle forme d'onda delle correnti e delle tensioni - studio delle reti a costanti concentrate in periodo di regime ed in periodo transitorio - dipoli - quadripoli - filtri - studio delle reti a costanti distribuite (linee di trasmissione - studio delle linee di trasmissione in base alla teoria Maxwell per tenere conto dei fenomeni radioattivi - teoria delle guide d'onda per iperfrequenze.

18. Radiotecnica - Leggi dei campi elettromagnetici e propagazione delle radio onde - circuiti oscillatori - guide d'onda - antenne - elementi dei circuiti - tubi elettronici e loro impiego e curve caratteristiche - trasmettitori e ricevitori a tubi elettronici - radiogonometria, radioguida e radiolocalizzazione - onde ultracorte e microonde.

Rilievi o misure da prescegliere per la prova pratica per gli ingegneri elettrotecnici:

1. Misure relative ai circuiti percorsi da correnti continue e alternate.
2. Misure di conducibilità elettrica, costante dielettrica, induttanza e capacità e perdite dei dielettrici.
3. Misura sugli elettroliti, sulle pile e accumulatori.
4. Misura e relativo grafico delle caratteristiche delle macchine elettriche.
5. Misura e relativo grafico inerente la caratteristica di un tubo elettronico.
6. Misure e relativo grafico inerenti le caratteristiche di celle fotoelettriche.
7. Misure inerenti le caratteristiche degli elementi raddrizzatori utilizzanti le cariche di gas.
8. Misure sui generatori amplificatori e rilevatori a bassa frequenza ed a radiofrequenza.
9. Misura dei momenti a campo magnetico.
10. Misure delle caratteristiche di un microfono, telefono, altoparlante.
11. Misure delle intensità sonore fotometriche.
12. Rilievi oscillografici.

Argomenti riguardanti la prova orale per gli ingegneri elettrotecnici:

1. Fenomeni oscillatori e vibrazione dei sistemi discreti. Analisi armonica.
2. Onde elastiche; generazione, propagazione e ricezione. Cenni sulle esplosioni e onde di urto; cenni sulle applicazioni degli ultrasuoni.
3. Termometria, scale di temperature. Apparecchi per la misura della temperatura. Alte e basse temperature: loro produzione e utilizzazione.
4. I gas reali ed ideali. Equazioni di stato. Nozioni della teoria cinetica dei gas. I principi della termodinamica. Relazione che ne derivano.
5. Stati di aggregazione e trasformazione di stato. Equilibri. Potenziali termodinamici.
6. Teoria della macchina termica. Caldaie. Cicli delle macchine a vapore. Condensatori. Motori endotermici.
7. Efflusso dei fluidi attraverso bocche a pareti sottili. Coefficiente di contrazione. Resistenze passive. Boccagli di afflusso Laval.
8. Turbine ad azione e reazione. Turbine a gas.
9. Movimenti dei fluidi nei condotti. Misura della velocità e della pressione dei gas.
10. Elettrostatica. Condensatori, dielettrici, elettrometri e misure elettrostatiche.
11. Magnetostatica. Campo ad induzione magnetica. Materiali ferro magnetici, paramagnetici e diamagnetici. Misure relative.
12. Corrente elettrica continua. Distribuzione in rete di conduttori. Fenomeni al passaggio della corrente nei conduttori reali.
13. Generatori non elettromagnetici di tensione continua. Pile e accumulatori; classificazione e teoria. Misure di f.e.m.
14. Elettrochimica. Elettrodeposizione ed attacco anodico.
15. Campi magnetici prodotti da correnti. Azioni dei campi magnetici sulle correnti. Applicazione.
16. L'induzione elettromagnetica. Le correnti variabili ed alternate ed i fenomeni ad esse connessi e loro rappresentazione grafica.
17. Teoria di funzionamento delle più comuni macchine elettriche e industriali a corrente continua e a corrente alternata. Prove di collaudo. Studio dei circuiti con il metodo vettoriale.
18. Principali apparecchi di misura elettrici. Loro teoria ed impiego.
19. Sistemi di misura nel campo dell'elettricità e del magnetismo.
20. Trasmissione, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica.
21. *Resistenza dei materiali:*

trazione e compressione - taglio e flessione: analisi delle sollecitazioni e delle deformazioni.

sollecitazioni e deformazioni delle travi inflesse. Problemi staticamente indeterminati.

flessione e tensione o compressione combinata. Teorie delle colonne.

flessione e torsione. Tensioni combinate.

energia di deformazione.

formule per i calcoli dei solidi a grandi curvature.

formule per il calcolo di piastre sottili, di recipienti cilindrici, e sferici sottoposti a pressione.

Roma, addì 13 settembre 1961

p. *Il Ministro:* PUGLIESE

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta bollata da L. 200

Al Ministero della difesa-Marina - Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili - Sezione 2ª - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (prov. di . . . .) il . . . . e residente in . . . . . . (prov. di . . . . . .) via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a sette posti di fisico ed ingegnere elettrotecnico in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dei fisici ed ingegneri elettrotecnici per la Direzione armi ed armamenti navali.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 2 del bando perchè . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (2);

3) non ha riportato condanne penali (3);

4) è in possesso del diploma di laurea in fisica o in ingegneria industriale - sottosezione elettrotecnica, conseguito presso . . . . in data . . . .;

5) è in possesso (se laureato in ingegneria) del diploma di abilitazione all'esercizio professionale oppure, del certificato di abilitazione provvisoria . . . .;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

7) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

8) è di sana e robusta costituzione fisica;

9) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile:

10) che intende sostenere la prova facoltativa di lingua . . . . (4);

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviati l'avviso di convocazione per le prove scritte, pratica ed orale ed ogni altra eventuale comunicazione.

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) In caso contrario di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Solo per i candidati che intendono sostenere la prova facoltativa di lingua estera di tedesco o inglese.

(8072)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso al posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Montecatini Terme (Pistoia).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali e provinciali;

Visto il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, contenente norme integrative ed esecutive sullo stato giuridico dei segretari comunali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 447;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, relativo alla documentazione nei pubblici concorsi;

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 748, recante modifiche alla legge 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso per titoli al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Montecatini Terme (Pistoia) della classe seconda.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali;

b) i segretari provinciali;

c) i vice segretari comunali e provinciali cui spetti la effettiva sostituzione del segretario titolare;

d) i capi ripartizione di ruolo dei Comuni e delle Provincie;

i quali tutti si trovino nelle condizioni previste ed abbiano i requisiti prescritti dalla legge 9 agosto 1954, n. 748.

Art. 3.

Per essere ammessi ai concorsi suddetti, gli aspiranti devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'Amministrazione civile), non oltre il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, la domanda, redatta su carta da bollo da L. 200, corredata dal talloncino di ricevuta di vaglia postale o da assegno della Banca d'Italia di L. 300 (trecento), quale tassa di concorso, intestato alla Sezione di tesoreria provinciale di Roma, con l'indicazione della causale del versamento.

Art. 4.

Gli aspiranti devono accludere alla domanda tutti i titoli di studio e di servizio ed eventuali pubblicazioni che ritengano di produrre nel proprio interesse, nonchè quelli comprovanti le preferenze stabilite dalla legge in caso di parità di merito, facendone specifica menzione in un elenco in carta semplice in sette esemplari.

Nella domanda gli aspiranti di cui alle lettere *c*) e *d*) debbono dichiarare, espressamente, di essere in possesso della cittadinanza italiana ed indicare, altresì:

la data ed il luogo di nascita;

il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le condanne penali eventualmente riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, limitatamente agli aspiranti di cui alle lettere *c*) e *d*) da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Ai fini dell'ammissione al concorso, gli aspiranti di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'art. 2 del presente decreto, devono produrre unitamente alla domanda:

1) un certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal presidente della Giunta provinciale, vistato dalla prefettura, dal quale risulti il posto di organico ricoperto e lo stato di servizio, con le qualifiche riportate negli anni di servizio prestato in qualità di capo ripartizione o vice segretario;

2) copia del regolamento organico con relativa pianta autenticata dalla prefettura;

3) diploma di laurea in giurisprudenza od altra equipollente, in originale o in copia autentica notarile.

Art. 5.

I concorrenti di cui alle suddette lettere *c*) e *d*) che risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito, che sarà approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di ammissione, saranno invitati a produrre, nel termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla comunicazione del relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di regolare condotta morale e civile;

3) certificato generale del casellario giudiziario;

4) certificato dal quale risulti che il concorrente gode dei diritti politici e che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

5) certificato di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati, se occorra; quelli indicati ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Gli aspiranti che abbiano presentato domanda per partecipare ad analoghi concorsi indetti in precedenza potranno astenersi dall'allegare nuovamente i titoli, limitandosi a far richiamo alla istanza alla quale questi erano allegati, ma unendo alla domanda di partecipazione ai concorsi di cui al presente bando gli elenchi completi, in carta semplice, dei titoli stessi.

Roma, addì 27 dicembre 1961

p. *Il Ministro*: BISORI

(9011)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Aumento dei posti da tre a quattro del concorso per esami di vice direttore in prova nella carriera di concetto del personale degli aeroporti civili indetto con decreto ministeriale 1° settembre 1961 e proroga del termine per la presentazione delle domande d'ammissione al concorso.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 1° settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1961, registro n. 33, foglio n. 37, con il quale è stato indetto un concorso per esame a tre posti di vice direttore in prova nella carriera di concetto del personale degli aeroporti civili del Ministero difesa-Aeronautica;

Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 1961, con il quale sono state accettate le volontarie dimissioni presentate dal vice direttore di aeroporto civile Porro Fabrizio, a decorrere dal 25 ottobre 1961;

Considerato che per effetto della vacanza di cui sopra può essere aumentato il numero dei posti messi a concorso;

Decreta:

Il concorso per esame a tre posti di vice direttore in prova nella carriera di concetto del personale degli aeroporti civili del Ministero difesa-Aeronautica, indetto con decreto ministeriale 1° settembre 1961, deve intendersi bandito per quattro posti anzichè per tre.

Il termine per la presentazione delle domande d'ammissione al concorso stesso è prorogato fino a tutto il 31 gennaio 1962.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 novembre 1961

p. *Il Ministro*: PUGLIESE

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1961
Registro n. 46 Difesa-Aeronautica, foglio n. 86

(38)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TORINO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Torino

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 5110 in data 31 dicembre 1958, con il quale venne indetto il concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Torino;
Vista la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice nonchè il verbale delle singole sedute;
Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Torino:

N.	Nome		Punti
1.	Ganna Alberto	punti	54,740
2.	Castagno Sante	»	52,591
3.	Girardi Franco	»	48,903
4.	Noveri Franco	»	47,090
5.	Franco Filippo	»	46,211
6.	Bo Vittorio	»	46,108
7.	Vicario Gian Paolo	»	45,863
8.	Tagliasacchi Carlo	»	45,727
9.	Valentino Secondo	»	45,000
10.	Tubino Agostino	»	44,727
11.	Ottello Giovanni Battista	»	44,681
12.	Musso Angelo	»	43,988
13.	Sereno Aldo	»	43,622
14.	Verna Luigi	»	43,493
15.	Massara Paolo	»	43,489
16.	Serrato Antonio	»	41,500
17.	Manganaro Carmelo	»	41,246
18.	Rustichelli Giuseppe	»	41,159
19.	Rossini Brunone	»	40,869
20.	Ponzetto Mario	»	40,863
21.	Venosa Francesco	»	40,818
22.	Marocco Giovanni	»	40,600
23.	Rossi Luigi	»	40,429
24.	Moriondo Michele	»	40,385
25.	Bertalero Pietro	»	40,035
26.	Alliod Renato	»	39,931
27.	Cassardo Luciano	»	39,925
28.	Deiro Clemente	»	39,800
29.	Vallese Pietro	»	39,437
30.	Chiuminatto Saverio	»	39,386
31.	Riccobaldi Mario	»	39,241
32.	Taborelli Enzo	»	39,000
33.	Marturano Giovanni Battista	»	38,719
34.	Galdi Gian Carlo	»	38,664
35.	Marino-Merlo Giov.	»	38,593
36.	Damiano Adriano	»	38,585
37.	Cuniberti Luciano	»	38,465
38.	Mascarello Giovanni	punti	38,141
39.	Tubere Roberto	»	38,035
40.	Poppi Gennaro	»	37,663
41.	Massobrio Francesco	»	37,615
42.	Armellino Isidoro	»	37,527
43.	Biglia Pierino	»	37,500
44.	Amosso Enrico	»	37,235
45.	Cicerale Giuseppe	»	36,832
46.	Ferraro Gian Carlo	»	36,721
47.	Taini Alessandro	»	36,232
48.	Soria Alcide	»	36,008
49.	Ghibaudi Giuseppe	»	35,971
50.	Belforte Mario	»	35,863
51.	Aulizio Francesco	»	35,603
52.	Ghiglione Pietro	»	35,598
53.	Ceresa Ferruccio	»	35,456
54.	Narcisi Michele	»	35,045

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della provincia di Torino e, pubblicato per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Torino, addì 2 dicembre 1961

Il Medico provinciale

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 9416 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1958;
Viste le domande dei singoli concorrenti nonchè l'elenco delle condotte indicate in ordine di preferenza;
Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti medici sono dichiarati vincitori delle condotte indicate a fianco di ciascuno di essi:

1) Ganna Alberto: Beinasco;
2) Castagno Sante: Pianezza;
3) Girardi Franco: Susa-Gravere-Meana (1a condotta);
4) Noveri Franco: Andezeno-Arignano-Marentino;
5) Franco Filippo: Susa-Giaglione-Moncenisio (2a condotta).

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della provincia di Torino e, pubblicato per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Torino, addì 2 dicembre 1961

Il Medico provinciale

(8573)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.